



COMUNE di LIMANA

Provincia di Belluno Via Roma 90 – 32020 LIMANA (BL)
P.I. 00086680253

☎ 0437 966111 ✉ fax 0437 966166
UFFICIO COMMERCIO E TURISMO ☎ 0437 966124
e-mail: commercio@comune.limana.bl.it
P.E.C.: limana.bl@cert.ip-veneto.net

STATUTO

DEL COMITATO DEL GEMELLAGGIO

DEL COMUNE DI LIMANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 19.03.2025

PREAMBOLO

I rappresentanti dei Comuni di Limana, Longuyon, Walferdange e Schimthausen, riunitisi nel Municipio di Walferdange il 19.07.1970, si sono impegnati a studiare i mezzi che permetteranno il riavvicinamento reciproco delle loro popolazioni in uno spirito di libertà, amicizia e di cooperazione europea al fine di creare legami permanenti entro i quattro Comuni.

Il Consiglio Comunale in conformità ai principi dell'Unione Europea in materia, nel rispetto dei principi ispiratori e della tradizione consolidatasi, istituisce formalmente il Comitato del Gemellaggio ed adotta il presente statuto.

ART. 1

E' formalmente istituito il Comitato del Gemellaggio, con la funzione specifica di promuovere, gestire e divulgare le iniziative sociali e culturali con i Comuni gemellati e gemellandi, di coinvolgere nelle stesse la generalità della popolazione limanese offrendo a tutti le medesime opportunità di conoscere tali iniziative e di prendervi parte.

ART. 2

Il Comitato ha sede nel Comune di Limana presso il Municipio.

ART. 3

Gli scopi istituzionali del Comitato consistono nello studio dei mezzi che permettano il riavvicinamento progressivo delle popolazioni, la promozione dei rapporti sociali e culturali non solo tra i Comuni gemellati, creando ogni iniziativa idonea allo sviluppo dello spirito europeistico che li anima.

Il Comitato non ha scopo di lucro.

ART. 4

Il Comitato è un supporto operativo dell'Amministrazione comunale che rimane unica responsabile delle scelte degli orientamenti di fondo del gemellaggio e di tutte le spese afferenti l'attività del Comitato stesso.

ART. 5

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Comune di Limana provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa e, se vengono previsti introiti a destinazione vincolata, anche di entrata.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, anche sociali e rivolte alle politiche giovanili, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Tutti i fondi suddetti vengono, comunque, introitati nelle casse comunali e vincolati al raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.

ART. 6

Il Comitato non effettua direttamente alcuna operazione di tipo economico – finanziario e, pertanto, non è obbligato alla tenuta di nessuna contabilità.

La gestione di tutte le entrate e le spese, che afferiscono all'attività ed agli scopi del Comitato, viene eseguita dal Comune nell'ambito del proprio bilancio.

ART. 7

L'adesione al Comitato è riservata alle persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età che manifestino interesse e che si impegnino a collaborare fattivamente alle attività del Gemellaggio.

Il Comitato è composto dal Sindaco o suo delegato, dall'Assessore di riferimento, e dai seguenti componenti:

- n.3 designati dal gruppo di maggioranza consiliare (non necessariamente Consiglieri comunali);
- n.1 designato da ciascun gruppo di minoranza consiliare (non necessariamente Consiglieri comunali);
- n.1 designato dall'Associazione Pro Loco Limana;
- n.1 designato dall'Istituto Comprensivo;

I membri del Comitato vengono nominati dalla Giunta comunale che prende atto delle designazioni di cui sopra.

La durata del Comitato coincide con la durata del mandato elettorale e rimane in carica, in regime di prorogatio, per un massimo di 45 giorni fino alla nomina dei nuovi membri.

Le sedute del Comitato sono pubbliche e ad esse possono fattivamente partecipare coloro i quali ne facciano apposita richiesta.

ART. 8

Il comitato elegge al proprio interno il Presidente, il vicepresidente ed il Segretario del Comitato che rimangono in carica per la durata del Comitato stesso.

Nessun compenso o rimborso spese è dovuto ai componenti del comitato.

ART. 9

Il Comitato è composto dai membri di cui al precedente art.7.

La prima riunione del Comitato neo eletto è convocata dal Sindaco o assessore delegato, successivamente è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di marzo.

Il Comitato può validamente riunirsi con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. In caso di accertata mancanza del numero legale in prima convocazione il Comitato potrà validamente riunirsi in seconda convocazione con la presenza di almeno 3 componenti in carica. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato direttamente ai membri.

ART. 10

Il Comitato delibera sui modi e termini per conseguire gli obiettivi previsti, sulle modalità di finanziamento, sulla nomina degli organi, sulle proposte di modifica dello statuto e su quanto non sia espressamente attribuito ad altri organi.

Delibera altresì sull'esclusione degli aderenti, che può avvenire solo per gravi motivi, su giudizio insindacabile del Comitato stesso.

ART. 11

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le deliberazioni delle proposte modificative dello Statuto e di esclusione degli aderenti, sono adottate a maggioranza dei presenti (che devono essere almeno la metà dei componenti il Comitato).

Le modifiche dello Statuto debbono ottenere l'approvazione del Consiglio comunale.

Nelle deliberazioni di voto i membri non possono rappresentare più di un aderente e salvo espressa delega.

In caso di parità di voti, risulta decisivo il voto del Presidente.

ART. 12

Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dalla persona designata dal Comitato stesso.

Colui che presiede il Comitato constata la regolarità e la validità dell'adunanza e ne dirige l'andamento.

Delle riunioni è redatto verbale a cura del segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente e provvede a depositarlo presso la sede municipale.

ART. 13

La gestione del Comitato è sottoposta al controllo della Giunta comunale, la quale dovrà vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione dello Statuto e proporrà le misure idonee per garantirne il rispetto.

ART. 14

La qualità di aderente non è trasmissibile.

L'aderente può recedere con comunicazione scritta al Presidente.

Egli non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comitato.

ART. 15

La Giunta comunale ha facoltà di sciogliere il Comitato, in qualsiasi momento del proprio mandato, qualora esso non persegua gli scopi istituzionali o ponga in essere atti in violazioni del presente Statuto.

ART. 16

Tutte le controversie insorgenti tra i membri del Comitato e tra questo ed i suoi organi sono rimesse ad un collegio di tre provviri nominati dal Comitato e presieduto necessariamente dal Segretario del Comune di Limana.

Essi giudicheranno pro bono et aequo senza alcuna formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.